

tratti da cittadini delle provincie meridionali innanzi il 1° maggio 1863, senza che sieno state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, potranno entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti sui registri dello Stato civile sulla domanda che sarà fatta dai coniugi o dal superstite, o dalla loro prole in caso di predecesso di entrambi; la domanda sarà ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, il quale la sottoscriverà colle parti richiedenti.

« Art. 2. A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'ufficiale dello Stato civile un certificato di forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'autorità ecclesiastica.

« Art. 3. I matrimoni enunciati nei precedenti articoli trascritti nei registri dello Stato civile produrranno dal dì della loro celebrazione gli effetti civili senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata. »

Si procede allo scrutinio segreto.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Mi pare che prima di procedere alla votazione segreta su questa legge si potrebbe discutere anche l'altra riguardante l'armamento della guardia nazionale. È questione che è venuta tante volte alla Camera, e perciò ben nota, e che si potrebbe ultimare, giacchè si trova all'ordine del giorno.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
PER L'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE**

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione, pongo in discussione il terzo progetto di legge intitolato: *Spesa straordinaria per l'armamento della guardia nazionale.*

Interrogo il ministro se accetta le modificazioni fatte dalla Commissione a questo progetto.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Accetto a nome del mio collega per l'interno.

PRESIDENTE. Essendo accettate le modificazioni, leggo il progetto della Commissione.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di venti milioni cinquecento cinquantaquattromila trecentotrentadue lire (lire 20,554,332) per l'acquisto di fucili all'oggetto di compiere l'armamento della guardia nazionale.

« Art. 2. La predetta spesa verrà stanziata ripartitamente nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per gli esercizi 1862, 1863, 1864, 1865 come segue:

Esercizio 1862	L. 4,000,000
Esercizio 1863	» 8,000,000
Esercizio 1864	» 7,000,000
Esercizio 1865	» 1,554,322

Totale . . . L. 20,554,332
e sarà iscritta fra le spese straordinarie al capitolo: *Armamento della guardia nazionale.* »

I signori deputati sono pregati di prendere il loro posto.

La discussione generale di questo disegno di legge è aperta.

Se nessuno chiede di parlare...

CADOLINI. chiedo di parlare.

Vorrei fare una semplice raccomandazione al ministro dell'interno onde egli provveda a che nell'acquisto delle armi sia rigorosamente osservata la condizione dell'uniformità di calibro.

Non è d'uopo che io qui faccia una lunga dissertazione per dimostrare alla Camera quanto sia importante che le armi della guardia nazionale come quelle dell'esercito abbiano lo stesso calibro. Quando i calibri fossero diversi, occorrerebbero munizioni diverse, e si presenterebbe frequentemente il caso che in campo si abbiano in uno stesso luogo armi e munizioni senza che queste servano a quelle, per differenza fra il calibro delle une e il diametro delle altre.

Perciò raccomando caldamente al signor ministro delle finanze onde egli voglia provvedere a che le armi che si acquisteranno abbiano tutte rigorosamente lo stesso calibro, ed a che le armi sieno esaminate accuratamente da persone competenti nell'arte per determinare se le medesime debbano accettarsi o rifiutarsi.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Accetto il consiglio dell'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale si dichiarerà chiusa.

COCCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO. Mi limito a fare una specie di eccitamento al signor ministro delle finanze, che siede invece di quello dell'interno per l'attuale discussione, affinché non sia dimenticato, almeno per l'avvenire, il principio della *giustizia distributiva*, il quale dovrebbe essere applicato ancora nella *distribuzione* delle armi alla guardia nazionale, sulle norme proporzionali delle svariate popolazioni delle provincie italiane.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Le osservazioni dell'onorevole preopinante saranno da me riferite al ministro dell'interno, ed egli si farà sollecito di esaminare questa cosa e dare disposizioni ove occorressero.

COCCO. Io non intendo mettere in rilievo il paragone tra il numero dei fucili distribuiti alla guardia nazionale delle provincie meridionali ed il numero di quelli distribuite a talune altre provincie.

Forse l'intenzione sarà stata di darne in maggior abbondanza a quelle provincie che sapevano farne uso migliore! Ma le provincie napoletane ne avevano certamente (ed i fatti lo hanno dimostrato) maggiore bisogno.

Questo raffronto insomma dimostrerebbe che neppure nella distribuzione dei fucili alle guardie nazionali si ebbe un sufficiente criterio delle difficili condizioni delle provincie meridionali.

DI SAN DODATO. Domando la parola.

COCCO. Fermandosi poi in particolare alla provin-